

STATUTO
Comitato dei Genitori di Bereguardo
Organizzazione di Volontariato

Art. 1 – Costituzione

1.1 E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "**Comitato dei Genitori di Bereguardo** " che in seguito sarà denominata l'Organizzazione. L'Organizzazione, costituita in base all'art. 45 del DPR 416 del 31/05/1974 e ai sensi dell'art. 15 comma 2 del DL 297 del 14/04/1994, è disciplinata dal presente Statuto e adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91, la l.r. della Lombardia 1/08 "testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" e i principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

1.2 I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

1.3 La durata dell'Organizzazione è illimitata.

1.4 L'Organizzazione ha sede presso l'Istituto Comprensivo Statale di Bereguardo, Via Castello, n 2 - 27021 Bereguardo (Pv).

1.5 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia, senza che ciò comporti modifica al presente statuto.

Art. 2 — Finalità

L' Organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2.1 L'Organizzazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:

- Ispirarsi all'ideale di una scuola pubblica e statale capace di offrire stimolo allo studio e un solido senso civico, che esalti la partecipazione alla vita civile nel nome dei valori rispettosi dell'uomo e dell'ambiente, che alimenti il desiderio di arricchimento umano e culturale.
- Costituirsi con struttura democratica per un efficiente collegamento tra le famiglie e la scuola, senza perseguire fini di lucro e come organo autonomo e indipendente da ogni organizzazione partitica o movimento politico e/o confessionale.
- Agire nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana basati sulla solidarietà e sulla partecipazione, perseguendo finalità di carattere sociale, civile e culturale.
- Conseguire e mantenere i principi costituzionali di libertà, laicità e pari dignità di quanti fruiscono dell'istituto-scuola, senza distinzione o privilegio alcuno tra sessi, razze o etnie, lingue, condizioni sociali, religioni, appartenenze politiche.
- Divulgare il Patto di Corresponsabilità fondato sulla Carta dei diritti e dei doveri (Articolo 51 del Regolamento dell'I. C. di Bereguardo).

Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'Organizzazione si propone di:

- informare, aggregare e rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici e non, dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni Pubbliche. Propone agli stessi iniziative e pareri inerenti alla scuola e il territorio, con l'ovvia esclusione dei contenuti e delle metodologie didattiche.

In particolare l'Organizzazione:

- rappresenta i genitori della scuola indipendentemente dagli organi collegiali in merito a particolari problemi e circostanze;
- favorisce la più ampia collaborazione sia tra scuola e famiglia, nel rispetto reciproco del ruolo di ciascun componente, sia ai genitori eletti negli organi collegiali della scuola, affinché si sentano sostenuti e incoraggiati nell'assolvimento dei loro compiti;
- promuove incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa che sia di aiuto ai genitori
- ha funzioni di collegamento e di stimolo alla partecipazione ed alla formulazione di proposte da sottoporre a tutti i rappresentanti di classe e, in particolare, al Consiglio di Istituto e al Collegio dei Docenti, in merito al Programma Offerta Formativa (P.O.F) e ai Regolamenti di Istituto;
- è attivo per il mantenimento della qualità del servizio: sicurezza degli edifici, sicurezza igienico-sanitaria;
- collabora con i docenti e con il dirigente scolastico, attivando la partecipazione dei genitori alle iniziative promosse dalla scuola;
- reperisce i fondi per finanziare specifiche attività proposte dall'Organizzazione stessa e per contribuire a finanziare acquisti di materiali e progetti scolastici

2.2 Al fine di svolgere le proprie attività l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

2.3 L'Organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

2.4 L' Organizzazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

Art. 3 - Ammissione all' Organizzazione

3.1 Sono aderenti di diritto dell'Organizzazione, con la qualifica di "socio ordinario", i soci fondatori ed i rappresentanti di classe eletti i cui figli siano iscritti all'Istituto Comprensivo Statale di Bereguardo, previa accettazione del presente Statuto e mediante sottoscrizione di regolare adesione.

Possono aderire all'Organizzazione con la qualifica di "socio sostenitore" tutti i genitori degli studenti iscritti all'Istituto Comprensivo Statale di Bereguardo. Il socio sostenitore potrà continuare ad aderire anche dopo l'uscita dei figli dalle attività scolastiche.

La quota associativa annuale è fissata in euro 5 (cinque)

Art. 4 – Adesione all'Organizzazione

L'adesione all'Organizzazione ha durata illimitata. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Art. 5 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per mancato rinnovo della quota associativa annuale o per comportamenti contrari al contenuto del presente Statuto e a seguito di delibera dell'Assemblea.

Art. 6 - Organi sociali dell'Organizzazione

Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario/Tesoriere.

Art. 7 - Assemblea degli aderenti

7.1 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dell'Organizzazione è un momento di partecipazione democratica che si occupa di tutti i temi riguardanti la scuola ed i rapporti tra scuola e famiglia, e tra scuola e società, creando un collegamento con gli altri organi collegiali :

- E' composta da tutti i membri di diritto (i rappresentanti di classe) e da tutti gli aderenti (genitori).
- Le riunioni dell'Organizzazione si tengono presso i locali della Scuola, previa autorizzazione con richiesta scritta, con un preavviso di almeno cinque giorni, indirizzata al Dirigente Scolastico contenente l'ordine del giorno, e mediante affissione alla bacheca dell'Organizzazione presso la scuola.
- La convocazione viene inoltrata a tutti i genitori, da parte dei rappresentanti o da parte della Segreteria tramite e-mail oppure tramite diario.
- L'Assemblea viene convocata dal Presidente, dalla stessa Organizzazione che si autoconvoca a data successiva, o qualora ci sia una richiesta scritta da parte dei genitori tramite e-mail contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Organizzazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In Assemblea non si possono trattare casi personali se non a livello di segnalazione e comunque su argomenti che hanno un riflesso più generale sulla comunità scolastica.
- L'Assemblea viene convocata di norma una volta al mese durante il periodo scolastico, e comunque almeno due volte l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo (nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale) e del rendiconto economico finanziario preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio in corso).
- L'Assemblea si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione. Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti.
- Le Assemblee sono aperte a tutte le componenti della scuola e a chiunque venga invitato a parteciparvi dall'Organizzazione stessa. Chiunque vi partecipi a tali titoli ha diritto di parola ma non di voto.
- Ogni seduta viene verbalizzata dal Segretario o da un genitore nominato dall'Assemblea. Il verbale viene trasmesso tramite ai soci aderenti, pubblicato sul sito della Scuola, affisso nella bacheca dell'Organizzazione e trasmesso al Dirigente Scolastico, al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto.

7.2 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

7.3 Votazioni

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione e per l'approvazione del Rendiconto economico finanziario e per qualunque altra decisione che il consiglio direttivo o la legge rimandi all'Assemblea. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria si rimanda all'art. 18 del presente Statuto.

7.4 Oggetto delle delibere Assembleari

L'Assemblea provvede a:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
- nominare le cariche quali Presidente, Vice-presidente, Segretario/Tesoriere
- approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo e la relativa relazione dell'attività svolta, entrambi redatti dal Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi generali, il programma delle attività e il relativo preventivo dei costi proposti dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- deliberare sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve costituite durante la vita dell'Organizzazione, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio
- redigere il verbale di ogni Assemblea da scrivere nel registro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

8.1 Costituzione

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Le nomine alle cariche di Presidente, Vice Presidente e di Segretario/Tesoriere sono effettuate dall'Assemblea degli aderenti in sede di elezione del Consiglio Direttivo. In caso di recesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

8.2 Convocazione, validità e votazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della riunione ed essere spedita tramite e-mail a tutti i Consiglieri all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Organizzazione, almeno dieci giorni prima dell'adunanza; deve comunque giungere al loro indirizzo almeno tre giorni prima della riunione stessa. Possono essere invitati a partecipare alla riunione esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i Consiglieri presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.3 Oggetto delle delibere di Consiglio

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma dell'attività da svolgere con relativo preventivo dei costi possibilmente entro la fine del mese di dicembre di ogni anno;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la relazione dell'attività svolta con relativo rendiconto economico finanziario consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- istituire gruppi e/o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

ART. 9 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti a maggioranza dei voti. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Organizzazione. Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto economico finanziario preventivo e del rendiconto economico finanziario consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni; ha la firma e la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 10 – Il Vicepresidente

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 11 – Il Segretario/Tesoriere

Il Segretario/Tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Organizzazione. Il Segretario/Tesoriere cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del libro degli aderenti. Coadiuva il Presidente nella tenuta della contabilità dell'Organizzazione e dei relativi Libri.

Art.12 – Proventi e oneri dell'Organizzazione

12.1 I proventi dell'Organizzazione sono costituiti da: donazioni degli aderenti, lasciti, oblazioni ed erogazioni liberali, contributi da enti pubblici e privati, raccolte fondi, proventi per servizi, proventi da convenzioni, attività commerciali marginali, interessi attivi, avanzi di gestione.

12.2 Gli oneri dell'Organizzazione sono costituiti da: assicurazioni, rimborsi spese, iniziative per volontari, immagine e divulgazione, adesione ad enti, ammortamenti, interessi passivi.

12.3 I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 13 – Rendiconto economico finanziario

L'esercizio economico dell'Organizzazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario preventivo e un rendiconto economico finanziario consuntivo. Dal rendiconto economico finanziario consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico finanziario consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, come disciplinato dall'articolo 7 del presente Statuto. Durante gli ultimi due mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico finanziario preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, come disciplinato dall'articolo 7 del presente Statuto. I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Organizzazione a spese del richiedente.

Art. 14 – Avanzi di gestione

All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 - Responsabilità ed assicurazione

I componenti del Consiglio Direttivo sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi. L'Organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L'Organizzazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Organizzazione stessa.

Art. 16 – Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Organizzazione

16.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo. La relativa delibera è approvata dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n°662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 17 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266/91, alla legge regionale della Lombardia 1/08, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.